



Comune di Palombara Sabina

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI
PARCHEGGIO PER INVALIDI
E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI***

INDICE

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - DEFINIZIONE DEL CONTRASSEGNO

Art. 3 - DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO

Art. 4 - VALIDITA'

Art. 5 - UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Art. 6 - SOSTA GRATUITA NELLE ZONE TARIFFATE

Art. 7 - FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

**Art. 8 - DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI
PERSONALIZZATO**

Art. 9 - ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO SOSTA A TEMPO DETERMINATO

Art. 10 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Art. 11 - SANZIONI

Art. 12 - NORME TRANSITORIE

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 – OGGETTO

Obiettivo del presente regolamento è quello di dotare l'Amministrazione Comunale di uno strumento che disciplini il rilascio dei "Contrassegni per invalidi" e la concessione dei "Parcheggi e dei posti auto da riservare ai cittadini con gravi difficoltà motorie o impedita", nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL CONTRASSEGNO

Il contrassegno per il parcheggio per disabili rappresenta l'autorizzazione che il Sindaco rilascia, previo specifico accertamento sanitario svolto presso l'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, **per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.**

Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

ART. 3 – DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO

3.1 CONDIZIONI DI INVALIDITA' PERMANENTE

Per il rilascio dell'autorizzazione del **primo contrassegno di parcheggio** gli invalidi aventi diritto, dovranno presentare apposita istanza reperibile presso il Comando Polizia Locale, indirizzata al Sindaco del Comune di Palombara Sabina (RM) con allegata la seguente documentazione:

- Certificazione medico-legale rilasciata dall'A.S.L. di appartenenza la quale attesti le condizioni permanenti per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ovvero lo stato di non vedente;
- Dichiarazione sostitutiva di residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Fotocopia di un documento di identità valido;
- N. 1 foto

3.2 CONDIZIONI DI INVALIDITA' TEMPORANEA

Qualora la certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale della A.S.L. risulti inferiore ai cinque anni (soggetto invalido temporaneo), per il rilascio dell'autorizzazione del **primo contrassegno di parcheggio** gli invalidi aventi diritto, dovranno presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Palombara Sabina (RM) con allegata la seguente documentazione:

- Certificazione medico-legale rilasciata dall'A.S.L. di appartenenza la quale attesti le condizioni temporanee (scadenza inferiore a cinque anni) per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ovvero lo stato di non vedente;
- Dichiarazione sostitutiva di residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Ricevuta di un versamento di € 6,00 su c/c postale n. 5106002 intestato al Comune di Palombara Sabina (RM) con la causale: "diritti di istruttoria per il rilascio temporaneo del contrassegno invalidi".
- Fotocopia di un documento di identità valido;
- N. 1 foto

ART. 4 – VALIDITA'

L'autorizzazione ha validità 5 anni con decorrenza dalla data di rilascio della certificazione medica. Per il rinnovo si dovrà presentare istanza dell'interessato alla quale viene allegato il certificato del Medico Curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno originario.

Nei casi di invalidità temporanea, l'autorizzazione è valida per il periodo di durata dell'invalidità risultante dalla certificazione medico-legale.

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicarne l'eventuale venir meno del parcheggio personalizzato al fine di programmarne la dismissione.

Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, anche nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

ART. 5 – UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Il contrassegno è un documento strettamente personale e dovrà essere conservato diligentemente.

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile e per intero in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto per il trasporto del medesimo.

Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato pena l'applicazione delle sanzioni penali.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile titolare.

Ogni altra modalità di utilizzo diversa da quella di cui ai precedenti capoversi è sanzionata ai sensi dell' art. 11 del presente Regolamento, fatte salve le deroghe esplicitamente descritte nei successivi articoli.

Il contrassegno consente:

- a)** sostare in tutti i parcheggi per disabili;
- b)** la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
- c)** il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;
- d)** il transito e la sosta nella Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità. Nel caso di prelievo e/o trasporto del titolare dell'autorizzazione all'interno della ZTL, è possibile circolare senza disabile a bordo dell'autovettura dandone comunicazione preventiva all'ufficio preposto ai controlli;
- e)** il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi;

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- a)** sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- b)** sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- c)** sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- d)** sostare in zona ove vige il divieto di fermata oppure di sosta con rimozione;

- e) sostare in seconda fila;
- f) sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli;

ART. 6 – SOSTA GRATUITA NELLE ZONE TARIFFATE

L'autorizzazione consente di sostare gratuitamente, senza limiti di tempo, sia nelle zone soggette a tariffazione della sosta sia in ogni altra area destinata a parcheggio pubblico.

ART. 7 – FURTO, SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO E/O DANNEGGIAMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza se previsto o altrimenti dichiarazione sostitutiva, indicando il numero di autorizzazione e generalità del disabile.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice, copia della denuncia, numero del precedente contrassegno, ricevuta di un versamento di € 20,00 su c/c postale n. 51060002 intestato al Comune di Palombara Sabina (RM) con la causale: “diritti di istruttoria per il rilascio del duplicato del contrassegno invalidi”.

In caso di deterioramento e/o danneggiamento che ne alteri la leggibilità e le caratteristiche gli aventi diritto dovranno presentare istanza di duplicato con allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Fotocopia di un documento di identità valido;
- Pagamento dei diritti di istruttoria pari ad € 20,00 su c/c postale n. 51060002 intestato al Comune di Palombara Sabina con la causale “diritti di istruttoria per il rilascio del duplicato del contrassegno invalidi”.
- Contrassegno deteriorato.

ART. 8 – DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI “PERSONALIZZATO”

La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata, compilando il modulo apposito, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- a) Siano abilitati alla guida con patente speciale;
- b) Dispongano di un autoveicolo con comandi adattati;
- c) Possono presentare, inoltre, la domanda per un parcheggio personalizzato coloro che hanno una invalidità totale e permanente con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.

Possono presentare la domanda i residenti nel Comune di Palombara Sabina. Chi non è residente può richiedere il posto auto personalizzato solo per motivi di lavoro;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Copia del contrassegno;
- b) Copia della patente di guida speciale;
- c) Copia della carta di circolazione e certificato di proprietà del veicolo adattato di cui si dispone;
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

Per i non residenti dichiarazione da parte del datore di lavoro con annesso documento di identità il quale attesti che il disabile lavora presso il luogo dove il disabile rivolge istanza esponendo inoltre gli orari di lavoro e che la società/ditta/professionista nel luogo presso cui lavora il disabile non dispone di area o parcheggio pertinenziale privato o di altra area.

L'istituzione di tali parcheggi non sarà consentita:

- quando le dimensioni della carreggiata risultino particolarmente ridotte;
- lungo le vie prive di marciapiede, quando la segnaletica stradale orizzontale occupi lo spazio antistante le abitazioni di terze persone;
- dinnanzi a passi carrabili, anche se di proprietà della stessa persona richiedente;
- quando si è già titolari di uno spazio sosta "personalizzato";
- in tutti i casi in cui ciò possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta da parte dei genitori o tutori, può essere prevista a favore di minori titolari di contrassegno che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 legge 104/92, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento.

Dopo aver presentato la domanda, gli operatori di Polizia Locale provvedono ad accertare i requisiti e compiere il sopralluogo per l'individuazione precisa dello spazio da riservare.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

ARTICOLO 9 – ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO SOSTA A TEMPO DETERMINATO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nelle aree non tariffate, di istituire posti a tempo determinato riservati ai possessori del contrassegno, in prossimità di attività commerciali, uffici pubblici, istituti scolastici, gabinetti fisioterapici, studi medici, farmacie e associazioni di riferimento frequentati da persone con disabilità.

Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti. Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma precedente viene applicata una sanzione amministrativa in base alla normativa prevista dal codice della strada e dall'art. 11 del regolamento.

ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, viene stabilito che l'Ufficio della Polizia Locale preposto al rilascio dei contrassegni, dovrà provvedere alla creazione di un'apposita banca dati degli aventi diritto (contrassegno e spazio di sosta personalizzato), che sarà aggiornato costantemente in caso di decesso o di cambio di residenza del titolare o per intervenuta perdita dei requisiti.

ARTICOLO 11 – SANZIONI

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura minima di € 50,00 nella misura massima di € 500,00 e nella misura ridotta di € 200,00.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

ARTICOLO 12 – NORME TRANSITORIE

I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione rimangono in vigore fino alla naturale scadenza al termine della quale gli attuali beneficiari dovranno produrre idonea istanza.

ARTICOLO 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Artt. 3, 4, 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- Art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- Art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada);
- Artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;
- D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Codice trattamento dei dati personali).